

COMMISSIONE PARITETICA CANTONALE DELL'EDILIZIA E DEL GENIO CIVILE

Bellinzona, 23 novembre 1998 EG/cp

Alle spettabili
Imprese nel settore dell'edilizia principale del cantone Ticino

DISPOSIZIONI CONTRATTUALI VALEVOLI A PARTIRE DAL 1. GENNAIO 1999

Le parti contraenti (Società Svizzera Impresari Costruttori, sezione Ticino e i sindacati: Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese, Sindacato Edilizia & Industria e Syna), in considerazione di quanto riportato nel CCL TI 1998-2000, emanano le seguenti disposizioni valevoli a partire dal 1. gennaio 1999.

1. Aumento salariale individuale

Cts. 15 all'ora da concedere individualmente ai lavoratori retribuiti a salario orario.
I salari mensili rimangono invariati.

2. Nuovi salari base e zone

Classe salariale	Zona	Salario orario	Zona	Salario mensile
C	blu	fr. 19.50	verde	fr. 3'450.--
B	blu	fr. 22.00	verde	fr. 3'850.--
A	verde	fr. 23.70	verde	fr. 4'250.--
Q	verde	fr. 24.70	verde	fr. 4'440.--
V	verde	fr. 26.70	verde	fr. 4'760.--

Attiriamo l'attenzione delle imprese sulla necessità di verificare, alla luce di quanto riportato alla cifra 1, che vengano rispettati i salari orari e mensili minimi riportati nella tabella precedente.

Per chi percepisce attualmente un salario mensile costante la verifica del salario base minimo avviene dividendo l'importo del salario costante 1999 per 176.

3. Indennità d'inconvenienza

Cts. 75 all'ora indipendentemente dalla forma di pagamento del salario.

4. Orario di lavoro

Le ore di lavoro contrattuali annuali sono fissate in 2064 (vacanze comprese), corrispondenti alle 2112 previste dal Contratto Nazionale Mantello (CNM), dedotte le ore per i giorni festivi infrasettimanali.

5. Ore flessibili

Valgono le disposizioni riportate all'art. 17 del CCL valevole nel cantone Ticino (75 ore).

6. Coefficiente di tramutazione del salario orario in mensile

Per le nuove trasformazioni il coefficiente è 176 (2112 : 12).

7. Salario costante

7.1. Entrata in vigore

L'obbligo del salario costante è introdotto dal 1° gennaio 1999.

7.2. Definizione

Il salario costante è una retribuzione su base oraria versata per 12 mesi.

Il salario costante lordo mensile è calcolato moltiplicando il salario base orario per 176 (2112:12).

Il conguaglio avviene a fine anno in base alle ore effettivamente prestate, ritenuto il rispetto del totale delle ore annuali di lavoro (2064).

7.3. Applicazione

7.3.1. Sul listino paga mensile, oltre alle usuali indicazioni, dovranno figurare:

- il salario orario base individuale;
- il salario costante mensile lordo (salario base x 176);
- il totale delle ore mensili prestate;
- le eventuali ore perse (malattia, infortunio, intemperie e assenze non pagate);
- il saldo delle ore flessibili;
- il saldo dei giorni di vacanza.

- 7.3.2. In caso di assenze retribuite all'80 % (malattia, infortunio e intemperie) si potrà procedere alla deduzione, dal salario mensile costante, del 20 % delle ore perse comprensive delle indennità per i giorni festivi infrasettimanali, vacanze e tredicesima mensilità.
Le assenze non pagate potranno essere dedotte in ragione del 100 % comprensive delle indennità per i giorni festivi, infrasettimanali, vacanze e tredicesima mensilità.
- 7.3.3. Il salario determinante da notificare alla SUVA e alle casse malati per l'indennità perdita di salario è quello mensile costante.
- 7.3.4. Le imprese dovranno anticipare al lavoratore le indennità d'infortunio e di malattia, previa accettazione dei casi da parte degli enti assicurativi.
- 7.4. Limitatamente al mese di gennaio 1999, il salario costante potrà essere versato nella misura dell'80 % e conguagliato, per la differenza, a fine anno.
- 7.5. Godimento delle vacanze
L'art. 37 del CNM prevede:
"le vacanze devono essere godute di regola nel corso dell'anno. Finché dura il rapporto di lavoro le vacanze non possono essere compensate da denaro o da altre prestazioni (art. 329d, cpv. 2 CO)."
In deroga a questa disposizione, sul piano cantonale è stato concordato che i giorni di vacanza non goduti entro il 31 dicembre potranno essere effettuati, al più tardi, entro il 31 marzo dell'anno successivo.

8. Lavori sotterranei


Le condizioni di lavoro e di retribuzione sono regolate dall'appendice 12 del CNM.

Come al solito siamo a vostra completa disposizione per fornirvi eventuali schiarimenti e con la massima stima vi salutiamo.


per la Commissione Paritetica Cantonale
il presidente: il vice presidente: il segretario:



A. Merlini



R. Gallina



E. Genini